Legge regionale 30 ottobre 2026, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (DISCIPLINA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE E DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI (PRIIMT)) E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 04.11.2026)

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. All'articolo 6 bis della l.r. 33/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

" *1. La Regione istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico regionale e locale, terrestre e marittimo, quale unità organizzativa di propria società controllata in house. La Giunta regionale stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi alla stessa attribuiti mediante apposita convenzione.* ";

b) i commi 2, 3, 4, 7 e 8, sono abrogati.

2. All'articolo 29 della l.r. 33/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 ter, è abrogato;

b) il comma 1 quater, è sostituito dal seguente:

" *1 quater. Nell'ambito delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, la Regione, la Città metropolitana e gli enti di area vasta possono destinare una quota per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 6 e 7, nonché delle altre funzioni in materia di trasporto.* ".

Art. 2.

(Risorse per il trasporto pubblico locale)

1. Per l'anno 2026 sono destinate agli enti di governo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della l.r. 33/2013 risorse pari a euro 162.175.000,00 per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, terrestre e marittimo, comprensivi dei contributi per la copertura degli oneri relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2004-2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede come segue:

- per euro 14.246.632,96 (quattordicimilioniduecentoquarantaseimilaseicentotrentadue/96) mediante le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, di seguito dettagliate:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.699.908,37 (unmilioneseicentonovantanovemilanovecentootto/37) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati";

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.210.194,00 (unmilioneduecentodiecimilacentonovantaquattro/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche";

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 4.036.530,59 (quattromilionitrentaseimilacinquecentotrenta/59), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti";

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 7.300.000,00 (settemilionitrecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.246.632,96 (quattordicimilioniduecentoquarantaseimilaseicentotrentadue/96) alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti";

- per euro 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

- per euro 18.827.553,61 (diciottomilioniottocentoventisettemilacinquecentocinquantatre/61) con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

- per euro 100.000,00 (centomila/00) con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 3 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028))

1. L'articolo 6 della l.r. 21/2025, è sostituito dal seguente:

" *Articolo 6*

(Fondo regionale integrativo trasporti)

1. Per il triennio 2026-2028 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'articolo 28 ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

- euro 51.442.295,78 per l'esercizio 2026 di cui euro 19.378.945,41 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 32.063.350,37 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;

- euro 42.387.420,25 per l'esercizio 2027 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto

pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;

- euro 42.417.665,31 per l'esercizio 2028 di cui euro 19.354.223,31 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028. ".

Art. 4.
(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.